

DELIBERA N. 193/09/CSP

Ordinanza ingiunzione alla società Media invest s.p.a. (esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Canale 58") per la violazione degli articoli 1, lett. g) e 3, comma 7 della delibera n. 538/01/CSP

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 ottobre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 41/09/DICAM - PROC. 1806/ZD, datato 15 maggio 2009 e notificato in data 18 giugno 2009, con il quale è stata contestata alla società Media Invest S.p.A., esercente l'emittente televisiva locale Canale 58, la violazione del disposto contenuto negli artt. 1, lett. g) e 3, comma 7, delibera n. 538/01/CSP, in quanto la Guardia di Finanza – Comando Nucleo Speciale per la radiodiffusione e per l'Editoria ha segnalato (prot. n. 34410) in data 28 aprile 2009, nei confronti della società Media Invest S.p.A., esercente l'emittente televisiva locale Canale 58, che, riguardo alla programmazione del 4 e 5 dicembre 2008, *" nel corso del programma Lo chef consiglia trasmesso sia il giorno 4 (dalle ore 14.47.11 alle ore 15.02.35) che il successivo giorno 5.12.2008 (dalle ore 14.45.30 alle ore 15.00.14) ha chiaramente presentato il ristorante denominato La Bercia sito in Benevento"*;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva pervenuta in data 21 luglio u.s., nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha specificato che:

- considerato che il programma televisivo *"Lo chef consiglia"* *"dà la parola a ristoratori della zona e che i fruitori del programma sanno bene che si parla di cucina e non altro!"* la parte non comprende *" in cosa consisterebbe l'inganno per i telespettatori"*;

- *“si considera intenzionale una prestazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso. Orbene tale ultimo requisito appare non integrato né gli accertatori si sono premuniti di adeguata documentazione (anche a mezzo di informative raccolte presso il ristorante in parola) per dimostrare che l'emittente ha ricevuto compensi o altra utilità. Invero la trasmissione è realizzata senza scopi pubblicitari e l'emittente non ha mai percepito compensi al riguardo”;*

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto:

- la pubblicità clandestina è vietata, ai sensi dell'art. 3, comma, 7 della delibera 538/01/CSP – si veda, tra l'altro, l'art. 10, paragrafo 4 della direttiva 89/552/CEE **del Consiglio, del 3 ottobre 1989 -;**
- la definizione di *“pubblicità clandestina”* si rinviene sempre nella citata delibera e, in particolare, nell'articolo 1, lett. g) che definisce la tipologia di pubblicità in esame come *“la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso od altro pagamento”;*
- per costituire pubblicità clandestina, pertanto, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività del fornitore o del produttore nei programmi deve soddisfare quattro condizioni cumulative: deve essere effettuata in modo intenzionale dall'organismo di radiodiffusione; deve essere effettuata dietro compenso; deve essere effettuata a fini pubblicitari e deve rischiare d'indurre il pubblico in errore circa la natura di tale presentazione: in pratica, tenuto conto del carattere intenzionale della pubblicità clandestina, la distinzione tra questa e il riferimento lecito a prodotti, servizi, marchi o nomi di operatori economici è fondata, come sostenuto dalla Commissione europea, sul criterio della *“indebita evidenziazione”* del prodotto, servizio, marchio o nome di impresa: tale carattere indebito può risultare, in particolare, dalla presenza ricorrente del marchio o del prodotto o servizio in questione o dal modo in cui tali elementi sono presentati e messi in evidenza. A tal fine, è opportuno tenere conto del contenuto editoriale delle trasmissioni nelle quali si inseriscono questi elementi: il fatto, ad esempio, che un prodotto sia presentato in modo evidenziato costituisce un indice di pubblicità clandestina quando tale presentazione sia il risultato di un'influenza, a fini commerciali, sul contenuto editoriale;
- nel caso di specie, oltre a ricorrere le condizioni sopra esposte, tale forma di comunicazione risulta costituire un metodo commerciale non rispondente alle disposizioni normative sopra citate, in quanto il consumatore è particolarmente esposto a comunicazioni pubblicitarie presentate in modo evidenziato e non immediatamente identificabili come tali: in questo caso, infatti, il consumatore non viene previamente avvisato che si tratta di pubblicità, in quanto non è presente alcuna indicazione - es. la dicitura *“pubblicità”* – relativa al messaggio pubblicitario stesso;
- infine, sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto segnalato dalla Guardia di Finanza, la presentazione del ristorante La Bercia nel corso del programma televisivo *“Lo chef consiglia”* configura un'ipotesi di pubblicità clandestina, in quanto la stessa è effettuata intenzionalmente dall'emittente per perseguire fini pubblicitari, ingannando il pubblico circa la sua natura, ossia

promuovere il predetto esercizio commerciale senza contestualmente predisporre l'adeguata separazione del messaggio pubblicitario dal contenuto editoriale dei programmi;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Media Invest S.p.A., esercente l'emittente televisiva locale Canale 58 la violazione della disposizione contenuta negli artt. 1, lett. g) e 3, comma 7, delibera n. 538/01/CSP, oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 4 e 5 dicembre 2008;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi in ambito locale isolati in difformità alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) pari al doppio del minimo edittale corrispondente ad euro 2066,00 (duemilasessantasei/00) moltiplicata per i giorni oggetto di monitoraggio (n. 2) pari ad euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTI gli artt. 1, lett. g) e 3, comma 7, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Media Invest S.p.A., esercente l'emittente televisiva locale Canale 58, con sede in Ariano Irpino (AV), via Fontanangelica 1/1, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 193/09/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 13 ottobre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola